



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 18 DEL 19/01/2026

OGGETTO: CHIUSURA DEL PRIMO PIANO DEL CAPANNONE AL CIVICO 82 ROSSO DI VIA MERANO CAUSA INCENDIO, INTERDIZIONE DEL MARCIAPIEDE PUBBLICO E DI UNA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE LEVANTE DI VIA MERANO LUNGO LA PORZIONE DI CAPANNONE INCENDIATA.

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI DI CHIUSURA PER IL MARCIAPIEDE E LA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE LEVANTE DI VIA MERANO E DELLA CHIUSURA DEL PRIMO PIANO DEL CAPANNONE PER LA SOLA ZONA ADIBITA AD UFFICI - LATO OVEST - A SEGUITO DI VERIFICHE ATTESTATE DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 29/12/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso il capannone di Via Merano 82r a seguito della richiesta da parte dei Vigili del Fuoco a causa di un incendio;
- in sede di sopralluogo esperito in pari data, congiuntamente al Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco, si poteva constatare che l'incendio aveva coinvolto il piano primo e il tetto dell'edificio sito in Via Merano 82r, il quale ospitava gli spazi della Società Teknit Srl;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e

Documento sottoscritto digitalmente

di concerto con il Funzionario dei Vigili del Fuoco - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – si è disposta la chiusura e l'interdizione del primo piano del capannone sito in Via Merano civ. 32 rosso, causa danni da incendio;

- in data 30/12/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un ulteriore sopralluogo, di concerto con il Funzionario dei Vigili del Fuoco e con il Commissario della Polizia Locale di zona, disponendo ulteriormente – sempre ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – l'interdizione del marciapiede e della corsia di marcia esterna in direzione levante di Via Merano nel tratto adiacente al capannone, mediante l'installazione di barriere tipo new jersey dotate di idonea sovrastruttura (rete metallica o altro sistema equivalente);

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa ai due sopralluoghi eseguiti rispettivamente il 29/12/2025 e il 30/12/2025 – riferimento prot. 0013484.I del 13/01/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. del 0665627.U del 30/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede dei due sopralluoghi eseguiti rispettivamente il 29/12/2025 ed il 30/12/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e

successivamente con la nota prot. 0665627.U del 30/12/2025 – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione:

- la chiusura e l'interdizione del primo piano del capannone sito in Via Merano civ. 32 rosso causa danni da incendio;
- l'interdizione del marciapiede e della corsia di marcia esterna in direzione levante di Via Merano nel tratto adiacente il capannone mediante l'installazione di barriere tipo new jersey dotate di idonea sovrastruttura (rete metallica o altro sistema equivalente);

Viste la dichiarazione e la relativa allegata relazione di avvenuta messa in sicurezza parziale - di cui al protocollo n. 0016302.E del 15/01/2026 - ricevute dal tecnico incaricato nelle quali si attestano le verificate condizioni di sicurezza per tutte le aree esterne e per la porzione di primo piano del capannone al civ. 82 rosso non interessata direttamente dall'incendio (lato Ovest);

Visto altresì che di quanto presentato nella messa in sicurezza si era presa visione in sopralluogo propedeutico alla revoca parziale - svolto in data 12/01/2026 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità e di cui alla relazione tecnica registrata al prot. n. 0018784.I del 16/01/2026;

Dato atto che del provvedimento di parziale revoca delle misure di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0016878.U del 15/01/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

ORDINA CONTESTUALMENTE

- la revoca parziale delle misure cautelative di chiusura ed interdizione come disposto sul posto dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in data 29/12/2025 e 30/12/2025 - nota prot. 0665627.U del 30/12/2025 dell'Ufficio Pubblica Incolumità:

- tutte le aree esterne - e in particolare per il marciapiede e la corsia di marcia direzione levante di Via Merano;
- la porzione di primo piano del capannone al civ. 82 rosso non interessata direttamente dall'incendio (lato Ovest);

- il conseguente mantenimento delle disposizioni di interdizione e chiusura relativamente a:

- porzione del primo piano del capannone sito in Via Merano civ. 82 rosso direttamente interessata dall'incendio del 29/12/2025 (lato Est);

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.